

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassofigli.it

Napoli, li 19 dicembre 2007

Circolare informativa n° 24/007

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

IL DECRETO LEGISLATIVO 626/1994 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
LA LEGGE 123/2007
I RIFLESSI IN MATERIA DI RILASCIO “DURC”

Si ritiene opportuno sensibilizzare ancora una volta la clientela sull'integrale rispetto delle procedure proprie in materia di sicurezza sul lavoro. Si rammenta, altresì, *che le agevolazioni disposte dalla Comunità Europea a favore dei datori di lavoro sono concesse a coloro che, tra l'altro, dimostrino di essere in regola con gli adempimenti relativi alla sicurezza (D. Lgs. 626/94)* che si adoperino per migliorare costantemente gli standard di sicurezza delle proprie aziende.

DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994

Il D.Lgs. 626/1994 si applica in **tutti i settori di attività privati e pubblici**, (industria, artigianato, commercio, servizi, pubblica amministrazione) dove operano lavoratori dipendenti, e come è ben noto, disciplina il tema della **sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**, ribadendo il principio contenuto nella Costituzione che considera la salute come fondamentale diritto dell'individuo e impone al datore di lavoro di assicurare condizioni di lavoro non lesive per la salute dei lavoratori. Il D.Lgs. 626/94 affronta tutte le problematiche relative alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, sia in generale sia per specifici settori.

Il decreto in esame ha introdotto specifici obblighi in capo ai datori di lavoro improntati alla logica della prevenzione ed ha ampliato la sfera dei soggetti chiamati ad operare per la tutela della salute con le figure del **medico competente**, del **responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione**, del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**.

Infatti la prevenzione degli infortuni prevede una serie di doveri e responsabilità che, partendo dal datore di lavoro, arriva ad interessare il singolo lavoratore.

Ogni singolo membro è responsabile dei compiti a cui è preposto ed è tenuto ad attivarsi nel caso in cui venga a conoscenza o constati di persona l'insorgenza di nuovi elementi di rischio o il modificarsi di condizioni pre-esistenti.

Quindi lo stesso dipendente deve contribuire attivamente alla sua sicurezza segnalando tempestivamente anomalie o possibili cause di rischio.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 626/1994

L'attuale normativa sancisce degli obblighi a carico del datore di lavoro che hanno la finalità di garantire un ambiente di lavoro sicuro ed un assetto aziendale trasparente relativamente alla prevenzione di rischi e pericoli.

Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle seguenti misure generali di tutela che sono:

- a) **valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;**
- b) **eliminazione dei rischi** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo;
- c) **riduzione dei rischi alla fonte;**
- d) **programmazione della prevenzione** mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) **sostituzione di ciò che è pericoloso** con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) **rispetto dei principi ergonomici** nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- g) **priorità delle misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) **limitazione al minimo del numero dei lavoratori** che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i) **utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici**, sui luoghi di lavoro;
- j) **controllo sanitario dei lavoratori** in funzione dei rischi specifici;
- k) **allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio**, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- l) **misure igieniche;**
- m) **misure di protezione collettiva ed individuale;**
- n) **misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;**
- o) **uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;**
- p) **regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti**, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- q) **informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;**
- r) **istruzioni adeguate ai lavoratori.**

I luoghi di lavoro, inoltre, devono rispettare una serie di norme per garantire il rapido deflusso dei lavoratori verso luoghi sicuri. Le uscite di sicurezza devono essere in numero proporzionato a quello dei lavoratori.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PIANO DI SICUREZZA

Il datore di lavoro deve valutare i rischi connessi all'attività dei lavoratori e predisporre un documento nel quale espliciti i criteri utilizzati per la valutazione ed in cui indichi i provvedimenti assunti per ridurre i rischi.

La valutazione del rischio è caratterizzato da un processo di individuazione dei pericoli e delle misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità e il danno conseguenti a potenziali infortuni e malattie professionali.

All'uopo, il datore di lavoro o i suoi preposti hanno **l'obbligo di elaborare un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, nonché contenente l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, i dispositivi di protezione individuale conseguente alla predetta valutazione ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (c.d. piano di sicurezza).**

Per ciascuno dei luoghi di lavoro deve essere effettuata la **ricerca dei pericoli presenti**, che possono essere **generalizzati in questo elenco**:

- Agenti biologici e chimici
- Attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili)
- Elettricità
- Illuminazione
- Luoghi, locali e posti di lavoro
- Microclima
- Movimentazione manuale dei carichi
- Radiazioni ionizzanti
- Radiazioni non ionizzanti
- Rumore
- Vibrazioni
- Videoterminali

L'obbligo della valutazione dei rischi e dell'elaborazione del documento di cui sopra deve essere adempiuto, ripetesì, dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Il D.Lgs. n. 242 del 1996 - nel modificare il D.Lgs. n. 626 del 1994 - ha dettato un **regime semplificato per le aziende familiari e per quelle che occupino fino a 10 addetti** (purchè non si tratti di: aziende con rischi di incidenti rilevanti;centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari; aziende estrattive ed altre attività minerarie; aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi, polveri e munizioni;strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private;aziende soggette a particolari fattori di rischio individuati per specifici settori produttivi da uno o più decreti del Ministro del lavoro) non sono soggette all'obbligo di elaborare il documento contenente la valutazione dei rischi, ma sono tenute ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.

Il documento di valutazione dei rischi **deve essere custodito presso l'azienda** ovvero presso l'unità produttiva e può essere consultato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento deve essere aggiornato in occasione di trasferimento di sede, in particolare per quanto riguarda gli ambienti di lavoro.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il dettato normativo prevede espressamente che, salvo i casi in cui è il datore di lavoro stesso a svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro deve costituire all'interno della propria unità produttiva il servizio di prevenzione e protezione, o, se non è possibile, incaricare persone o servizi esterni all'azienda. Inoltre, il datore di lavoro deve

designare una o più persone alle sue dipendenze, tra le quali deve esserci il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per l'espletamento dei compiti richiesti dal D.Lgs. 626/94.

Il servizio di prevenzione e protezione si avvale di responsabili ed addetti, interni ed esterni all'azienda, a seconda della pericolosità dell'attività aziendale.

In particolare, l'attuale normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che:

- nelle aziende con oltre 200 dipendenti il Servizio di Prevenzione e Protezione deve sempre essere interno;
- nelle aziende con meno di 200 dipendenti, invece, è lo stesso datore di lavoro che ha facoltà di assumersi i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori; è anch'egli un lavoratore che, all'interno dell'azienda, ha il compito di rappresentare i dipendenti nelle questioni relative a sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

La presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutte le unità produttive rappresenta un diritto ed un onere dei lavoratori, ma non un obbligo per il datore di lavoro.

Le sue funzioni generali possono riassumersi in:

- rappresentanza dei diritti dei lavoratori in materia di sicurezza, unitamente ai Responsabili Sindacali Aziendali o ai Responsabili Sindacali Unitari;
- partecipazione alla riunione periodica con i soggetti coinvolti;
- partecipazione alla redazione del documento di sicurezza e di valutazione dei rischi.

Le sue funzioni specifiche, sono:

- l'attività di controllo e verifica dell'applicazione della normativa (diritto di accesso ai luoghi di lavoro);
- la segnalazione delle situazioni di pericolo al datore di lavoro o alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che durano in carica 3 anni, varia a seconda delle dimensioni aziendali.

In particolare, salvo che le contrattazioni aziendali prevedano clausole più favorevoli, concesse per le particolarità dei rischi presenti in azienda:

- nelle aziende che contano **fino a 200 dipendenti**, è previsto **1** rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- nelle aziende che contano **fino a 1.000 dipendenti**, sono previsti **3** rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- **in tutte le altre aziende**, sono previsti **6** rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

LEGGE N. 123 DEL 03/08/2007: MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La norma in parola ha dettato nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed, inoltre, ha previsto una delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in questione.

Riportiamo in breve le novità principali da essa previste:

- ❑ l'introduzione di particolari misure di **tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;**
- ❑ la semplificazione degli adempimenti meramente formali;
- ❑ **la riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme previste nei relativi decreti di attuazione;**
- ❑ la rivisitazione e il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici con la previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo;
- ❑ la realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni;
- ❑ l'esclusione di qualsiasi onere finanziario a carico dei lavoratori subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e salute degli stessi;
- ❑ la revisione della normativa in materia di appalti prevedendo il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare e l'accesso alle agevolazioni.

Le nuove disposizioni prevedono altresì l'estensione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, in base alle peculiarità, pericolosità e specificità degli stessi.

In virtù della rilevanza della materia trattata è con vivo interesse che si sollecita la clientela tutta alla attenta lettura dell'approfondimento anche per i riflessi che la stessa non rigida e non concreta applicazione potrebbero determinarsi in materia di regolarità contributiva (DURC) e di cui al già emanato decreto ministeriale di imminente entrata in vigore.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso